



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'
DELL'UMBRIA**

Servizio Politiche attive del lavoro

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1785 DEL 26/03/2013

OGGETTO: procedure per l'autorizzazione degli ammortizzatori sociali in deroga anno 2013.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228;
Vista la l. 28 gennaio 2009, n. 2 e s.m.i.;
Vista la l. 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i.;
Vista la l. 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.;
Vista l'Intesa tra Stato Regioni e P.A. di Trento e Bolzano sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 22 novembre 2012;
Visto l'Accordo siglato in data 14 febbraio 2013 tra Regione Umbria e Ministero del Lavoro in materia di ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, con il quale viene garantita alla Regione Umbria una prima assegnazione di risorse per € 11.032.688,05;

Visto il messaggio INPS n. 003718 dello 01/03/2013, nel quale si richiamano le note del Ministero del Lavoro del 27/02/2013 e dello 01/03/2013 che hanno autorizzato l'Istituto ad utilizzare le risorse finanziarie assegnate alle regioni sulla base degli accordi di cui al punto precedente per il pagamento degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013;

Visto l'Accordo tra Regione Umbria e parti sociali ed istituzionali sottoscritto in data 20/12/2012 in materia di ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013;

Vista la DGR n.1737 del 27/12/2012 con la quale la G.R. ha preso atto e fatto proprio l'Accordo di cui al punto precedente, con i relativi criteri e modalità per il rilascio dei provvedimenti regionali di autorizzazione ed ha rinviato a successivi, eventuali atti del Dirigente competente la messa a punto di dispositivi e disposizioni che si rendessero necessari per l'attuazione del suddetto Accordo;

Vista la DGR n. 23 del 21/01/2013, di adeguamento dell' Accordo sugli ammortizzatori sociali in deroga anno 2013 in merito al monte ore autorizzabile per la tipologia di intervento a) prevista dall'Accordo stesso;

Considerato che in esito ad una prima verifica istruttoria delle domande di cig in deroga pervenute al Servizio e alle numerose problematiche sollevate da aziende, professionisti e parti sociali, si è rilevato un considerevole numero di casi di non conformità e coerenza tra i documenti che le imprese/datori di lavoro devono presentare per ottenere l'autorizzazione alla cig in deroga (istanza cartacea, verbale sindacale di esame congiunto e richiesta telematica tramite S.A.Re.);

Rilevata quindi la necessità di individuare regole certe per l'istruttoria delle domande pervenute e per garantirne l'ordine di evasione, definito, come previsto dall'Accordo del 20/12/2012, dalla marca temporale assegnata dal sistema S.A.Re., attraverso la puntuale definizione della relativa procedura amministrativa;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di confermare, come previsto dall'Accordo del 20/12/2012, che l'avvio della procedura di autorizzazione della cig in deroga (cigd) è determinato dalla presentazione dell'istanza cartacea e del relativo verbale di consultazione sindacale ed è perfezionato con la richiesta telematica inoltrata tramite il sistema S.A.Re. Per la mobilità in deroga l'avvio della procedura di autorizzazione è determinato dall'inoltro della richiesta tramite il sistema S.A.Re. ed è perfezionato con la presentazione dell'istanza cartacea, scaricabile dal sistema al termine della procedura telematica;
2. di confermare, come previsto nell'Accordo del 20/12/2012, che l'ordine di evasione delle istanze di autorizzazione della cig e della mobilità in deroga è determinato dalla marca temporale risultante dal sistema S.A.Re. e che a fronte delle richieste telematiche sono emanati i provvedimenti di autorizzazione;
3. di stabilire che:
 - a) la priorità dettata dalla marca temporale risultante dal sistema S.A.Re. opera, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, in caso di richieste complete, coerenti e conformi all'Accordo regionale del 22/12/2012 (istanza cartacea, verbale di esame congiunto, richiesta telematica). E' interesse dell'impresa/datore di lavoro presentare da subito richieste complete, come sopra definite, per beneficiare della priorità S.A.R.e.;
 - b) in caso di presentazione di richieste incomplete, occorrendo un supplemento di istruttoria, le autorizzazioni saranno rilasciate sulla base della data del futuro completamento. La data di completamento è documentata dal timbro datario di arrivo della Regione apposto sulla documentazione pervenuta per posta o a mano. Non rileva, dunque, la data di spedizione ma quella di arrivo presso la Regione;

c) qualora, in una stessa data, avvengano il completamento di precedenti richieste e/o la presentazione di nuove richieste complete, l'ordine di evasione delle autorizzazioni rispetterà la regola generale della priorità S.a.r.e. Ciò vuol dire che le autorizzazioni relative alle richieste risultanti, nella stessa data, complete e/o completate, saranno rilasciate sulla base della priorità dettata dalla marca temporale risultante dal sistema S.A.Re.;

4. di stabilire che le comunicazioni da parte degli uffici regionali (richieste chiarimenti, richieste istruttorie, ecc.) in merito al procedimento autorizzatorio sono inviate all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax del referente riportato nella richiesta telematica o per le vie brevi, al fine di garantire la massima tempestività nell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione;
5. di confermare che le istanze cartacee devono essere:
 - munite di marca da bollo da 14,62 Euro solo per l'istanza di cigd e non per la mobilità in deroga;
 - sottoscritte in originale dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro per la cigd e dal lavoratore per la mobilità;
 - corredate da fotocopia chiara e leggibile del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore dell'istanza;
 - corredate, in caso di cigd, dall'originale del verbale di consultazione sindacale, sottoscritto da tutte le parti (legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro o suo delegato, almeno una dello OO.SS.LL. più rappresentative a livello regionale e, eventualmente, Associazione di categoria a cui l'impresa aderisce), i cui dati devono coincidere con quelli indicati nella richiesta telematica inoltrata tramite il sistema S.A.Re.;
 - corredate da delega in originale alla sottoscrizione del verbale, se prevista;
6. di stabilire che, relativamente alle richieste inoltrate con data S.A.Re. entro il 31 marzo 2013, incomplete o risultanti in contrasto con quanto prescritto al punto 5, i relativi vizi riscontrati in sede istruttoria sono sanabili dall'impresa/datore di lavoro o dal lavoratore in caso di mobilità in deroga, a seguito di comunicazione degli uffici regionali tramite posta elettronica, fax o anche per le vie brevi. Circa l'applicazione dei criteri di priorità si rinvia a quanto stabilito al punto 3.;
7. di stabilire per le richieste inoltrate con data S.A.Re. a decorrere dall'1 aprile 2013 quanto segue:
 - a) sono considerate irricevibili le istanze carenti di uno dei seguenti elementi essenziali per l'avvio del procedimento amministrativo di autorizzazione:
 - mancata sottoscrizione in originale dell'istanza cartacea da parte del legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro per la cigd, del lavoratore per la mobilità in deroga;
 - mancata allegazione della fotocopia chiara e leggibile del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
 - mancata sottoscrizione da una o più parti del verbale di consultazione sindacale;
 - mancata allegazione della delega in originale alla sottoscrizione del verbale, se prevista.
 In caso di istanze irricevibili, le richieste telematiche eventualmente presentate sono prive di effetti e quindi non producono priorità. Pertanto, l'impresa/datore di lavoro o il lavoratore sono tenuti a ripresentare, ove interessati e nei limiti di legge, una nuova istanza cartacea e una nuova richiesta telematica. L'irricevibilità è comunicata tramite fax al sottoscrittore dell'istanza cartacea o al referente dallo stesso indicato nella richiesta telematica;
 - b) In caso di istanze cartacee aventi vizi (ad esempio, non conformità e coerenza tra i contenuti dei documenti presentati e la richiesta telematica tramite S.A.Re.) diversi da

quelli comportanti irricevibilità, le richieste telematiche eventualmente presentate sono valide, a condizione che l'impresa/datore di lavoro o il lavoratore per la mobilità provvedano al completamento richiesto dagli uffici regionali tramite posta elettronica o per le vie brevi. Circa l'applicazione dei criteri di priorità si rinvia a quanto stabilito al punto 3.;

8. di stabilire che i provvedimenti di autorizzazione, relativi anche alle domande già presentate, sono emanati cumulativamente per gruppi di imprese e per tipologia di intervento (cigd per riduzione di orario, cigd per sospensione a zero ore continuative, mobilità in deroga), comunicati tramite posta elettronica al referente indicato nella richiesta telematica, all'INPS secondo le modalità telematiche stabilite nella apposita Convenzione e pubblicate sul sito ufficiale della Regione Umbria, all'indirizzo www.formazionelavoro.regione.umbria.it;

9. di ribadire, a conferma di quanto già previsto al punto 5. dell'Accordo del 20/12/2012, che la presente procedura, applicata anche alle domande già presentate, e i relativi provvedimenti di autorizzazione sono adottati nei limiti della capienza finanziaria, in assenza della quale non potrà essere garantita la copertura delle domande di cig e mobilità in deroga presentate;

10. di rinviare a successivo, eventuale atto le modifiche che si rendessero necessarie al fine di semplificare ed accelerare il procedimento di autorizzazione;

10. di pubblicare il presente atto sul sito ufficiale della regione Umbria all'indirizzo www.formazionelavoro.regione.umbria.it;

11. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 26/03/2013

L'Istruttore
Anna Covarelli
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 26/03/2013

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Anna Covarelli
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 26/03/2013

Il Dirigente
Dr.ssa Sabrina Paolini
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.l.g.s. 7 marzo 2005, n.82, art. 21 comma 2